



PROVINCIA DI VERONA

Servizio tutela faunistico ambientale

OGGETTO: Nuove disposizioni in ordine all'utilizzo degli strumenti di pesca nel fiume Mincio in concessione alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.).

determinazione n. 4664/13 del 23/10/2013

Il dirigente

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- lo statuto provinciale ed in particolare l'articolo 75 in ordine alle funzioni dirigenziali;

visto il piano esecutivo di gestione per l'anno 2013, ed in particolare la 1^a attività "Gestione amministrativa e tecnica delle attività istituzionali in materia di caccia, pesca e funghi" del 1° obiettivo, a cui ricondurre l'oggetto del presente provvedimento;

visti, altresì:

- l'articolo 16, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 che stabilisce che "la Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare o limitare l'esercizio della pesca per periodi e località determinati";
- il regolamento provinciale per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne della provincia di Verona, ad esclusione del lago di Garda, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 in data 24 febbraio 2000, così come modificato dalle successive deliberazioni n. 30 del 31 maggio 2000, n. 35 del 17 maggio 2006 e n. 4 del 2 febbraio 2010, ed in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera a), con il quale viene stabilito che *"la pesca dilettantistico-sportiva nella zona B (zona ciprinicola) è consentita esclusivamente con (...) massimo tre canne con o senza mulinello munite ciascuna di una lenza con non più di tre ami o di tre ancorette o di un'esca artificiale dotata anch'essa di non più di tre ami o di tre ancorette (...)"*;
- l'articolo 6, comma 17, del sopraccitato regolamento provinciale con il quale si stabilisce che *"il Settore faunistico ambientale, anche su richiesta del concessionario (...), ai fini della gestione della fauna ittica e dell'ambiente acquatico, può stabilire forme di limitazione o indirizzo all'uso degli attrezzi e dei modi di pesca (...)"*;

preso atto che con determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 4400/13 in data 3 ottobre 2013 sono state previste alcune restrizioni in ordine all'utilizzo della lenza nel tratto di fiume Mincio in concessione alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) compreso tra il ponte della linea ferroviaria Milano-Venezia e la diga di Salionze;

precisato, in particolare, che la pesca sportivo-dilettantistica, nel sopraccitato tratto, è stata consentita esclusivamente con un massimo di tre canne con o senza mulinello munite ciascuna di una lenza con

non più di un amo o di una ancoretta o di un'esca artificiale dotata anch'essa di non più di un amo o di una ancoretta, come richiesto dalla stessa F.I.P.S.A.S.;

vista la nota della Federazione Italiana Pesca Sportiva a Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.), sezione provinciale di Verona, ns. prot. n. 97413 in data 8 ottobre 2013, con la quale viene richiesta la modifica della sopraccitata determinazione n. 4400/2013 nel senso, sia di un ampliamento del tratto interessato all'intero fiume Mincio in concessione, sia dell'eliminazione dell'ancoretta dalla lenza;

considerato che tale richiesta risulta motivata dalla necessità di impedire che gli ami dell'ancoretta venga innescati contemporaneamente sulla stessa esca così da poter praticare con maggior successo la pesca a strappo (partita tra l'altro vietata dall'articolo 6, comma 4, del regolamento provinciale sulla pesca), con gravi conseguenze per i pesci non salpati;

considerato che il fiume Mincio da anni è in concessione alla F.I.P.S.A.S. e che, tra i vari compiti assegnati dalla Provincia, vi è quello della gestione ai fini della salvaguardia e incremento della fauna ittica;

considerato che tale limitazione risulta pienamente compatibile con le esigenze di salvaguardia dell'ittiofauna, in quanto impedisce, o almeno limita fortemente, la possibilità di catturare pesci in modo illegale, in quanto allamati in parti del corpo diversa dall'apparato boccale;

determina

1. di stabilire che la pesca sportivo-dilettantistica sul fiume Mincio, nel tratto in concessione alla F.I.P.S.A.S., è consentita esclusivamente con un massimo di tre canne con o senza mulinello munite ciascuna di una lenza con non più di un amo o di un'esca artificiale dotata anch'essa di non più di un amo;
2. di revocare la determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 4400/13 del 3 ottobre 2013.

Carlo Poli